



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE

in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2012 del Tribunale di Terni, vertente

TRA

APOLLONI DAVID GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in

procura a margine dell'atto di citazione

... , rappresentati e difesi dall'avv.

giusta

- attore

E

in persona del procuratore speciale

... rappresentata e difesa dall'avv. ...

ed elettivamente

domiciliata presso lo studio dell'avv.

E, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

- convenuta

Oggetto:

Conclusioni delle parti:

- L'avv. David Giuseppe Apolloni: *"Dichiarare la nullità delle operazioni di acquisto effettuate in data 16 febbraio 1999, 24 giugno 1999 e 17 dicembre 1999 dall'allora oggi per conto dei signori ed aventi ad oggetto i titoli contrassegnati dai codici ISIN DE0002923851 e DE0002483203, per un valore nominale, rispettivamente, di € 18.000,00 e di € 8.000,00 e di € 27.098,47 per violazione dell'art. 23 T.U.F. e dell'art. 30 reg. Consob n. 11522/1998 in quanto compiute in assenza di un contratto quadro, stipulato in data antecedente le operazioni, in forma scritta e dichiarare la responsabilità dell'Istituto di Credito. Quand'anche si volesse attribuire valore alla fotocopia disconosciuta dichiarare la nullità del presunto contratto quadro per mancata firma del soggetto autorizzato a rappresentare la banca. Dichiarare la nullità delle operazioni di acquisto effettuate in data 16 febbraio 1999, 24 giugno 1999 e 17 dicembre 1999 dall'allora per conto dei signori aventi ad oggetto i titoli contrassegnati dai codici ISIN DE0002923851 e DE0002483203, per un valore nominale, rispettivamente, di € 18.000,00 e di € 8.000,00 e di € 27.098,47 perché poste in essere in assenza di un contratto quadro"*

aggiornato alla normativa di settore vigente al tempo della loro esecuzione. Dichiarare la nullità delle operazioni di acquisto effettuate in data 16 febbraio 1999, 24 giugno 1999 e 17 dicembre 1999 dall'allora

per conto dei signori ed aventi ad oggetto i titoli contrassegnati dai codici ISIN DE0002923851 e DE0002483203, per un valore nominale, rispettivamente, di € 18.000,00 e di € 8.000,00 e di € 27.098,47, in quanto inesistenti, invalide, poiché mai volute né disposte dai signori Dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia e/o la risoluzione dell'operazione del 16 febbraio 1999, 24 giugno 1999 e 17 dicembre 1999 e la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale della banca, per la violazione dell'art. 28, 29, comma 1, lett. a) Reg. Consob del 1998 in quanto la Banca non ha rilevato la propensione al rischio dei clienti. Dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'annullabilità degli ordini di acquisto dei bonds Argentina perché non disposti né voluti dai Signori e comunque perché la banca non ha indicato l'inadeguatezza delle operazioni, in violazione dell'art. 29 reg. Consob n. 11522/1998. Dichiarare la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale e/o extracontrattuale di per aver disposto degli ordini di negoziazione non impartiti né voluti dai signori e comunque per non aver la banca indicato l'assoluta inadeguatezza delle operazioni. Dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'annullabilità e/o la risoluzione delle operazioni di acquisto in bonds argentini perché la banca non ha rispettato le forme previste per le operazioni fuori mercato dall'art. 8 Reg. Consob 11768 del 1998. Dichiarare la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale e/o extracontrattuale di non aver rispettato le forme previste per le operazioni fuori mercato dall'art. 8 Reg. Consob 11768 del 1998. Dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o risoluzione delle operazioni di acquisto di bonds argentini del 16 febbraio 1999, del 24 giugno 1999 e del 17 dicembre 1999 per la violazione, da parte della Banca, degli artt. 21 e 23 decreto legislativo n. 58 del 1998, e 60, 56, 26, 27, 28, 29, 31 Reg. Consob n. 11522 del 1998 e di tutte le circolari Consob ed in particolare per non essere stata a conoscenza delle offering circular di accompagnamento dei titoli obbligazionari, per non essersi la banca astenuta dall'effettuare operazioni inadeguate ed in conflitto di interessi, per non essersi la banca dotata di procedure interne idonee ad assicurare la efficiente, ordinata e corretta prestazione dei servizi di investimento. Dichiarare la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale dell'odierna convenuta per la violazione degli artt. 21 e 23 decreto legislativo n. 58 del 1998, e 60, 56, 26, 27, 28, 29, 32 Reg. Consob n. 11522 del 1998, e di tutte le circolari Consob ed in particolare per non essere stata a conoscenza delle offering circular di accompagnamento dei titoli obbligazionari, per non essersi la banca astenuta dall'effettuare operazioni inadeguate ed in conflitto di interessi, per non essersi la banca dotata di procedure interne idonee ad assicurare la efficiente, ordinata e corretta prestazione dei servizi di investimento. Dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o risoluzione delle operazioni di acquisto in bonds argentini per la violazione, da parte della Banca, degli articoli del decreto lgs 58/98, e art. 32, comma 3 Reg. Consob n. 11522 del 1998 per non aver rispettato gli obblighi di best execution. Dichiarare la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e/o

diminuire le stesse nella misura di cui alle somme incassate dagli attori dai titoli obbligazionari oggetto di causa a titolo di cedole e/o di corrispettivo per vendita a terzi e/o corrispettivo per adesione all'OPS del 2010 e/o nella misura del valore di mercato attuale dei titoli se ancora detenuti dai medesimi, somme maggiorate degli interessi dalle singole operazioni; in tutte le ipotesi con vittoria di spese e competenze del presente giudizio"

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 18.04.2012,

convenivano in giudizio per sentir dichiarare nei suoi confronti la nullità, l'annullamento o la risoluzione delle operazioni di acquisto di *bond* della Repubblica Argentina effettuate per loro conto in data 16 febbraio 1999, 24 giugno 1999 e 17 dicembre 1999 dall'allora per un valore complessivo di € 53.098,47.

Gli attori lamentavano, in primo luogo, la mancanza di un "contratto quadro" stipulato in forma scritta in data antecedente alle suddette operazioni (a questo proposito, producevano copia di un contratto, inviategli dalla banca nel 2005 su loro espressa richiesta, disconoscendo la sua conformità all'originale e le sottoscrizioni su di esso apposte). Affermavano, inoltre, di non aver mai ordinato l'acquisto dei predetti titoli, sostenendo che, in ogni caso, la banca convenuta non aveva correttamente adempiuto agli obblighi informativi e comportamentali ad essa imposti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti al tempo degli acquisti. Chiedevano, pertanto, dichiararsi la nullità, l'annullamento o la risoluzione delle operazioni di acquisto, con conseguente condanna della banca convenuta al risarcimento dei danni.

Nel costituirsi con comparsa depositata in data 02.07.2010,

eccepiva preliminarmente la prescrizione del diritto fatto valere dagli attori, e contestava la fondatezza nel merito delle loro domande, deducendo che gli stessi attore avevano allegato copia del "contratto quadro" stipulato per iscritto il 31.12.1996 (del quale chiedeva la verifica ai sensi dell'art. 216 c.p.c.), e affermando di aver correttamente adempiuto, nel corso del rapporto, a tutti gli obblighi imposti dagli artt. 21 e 23 d.lgs. 58/98 e dai regolamenti Consob allora vigenti. Chiedeva, dunque, il rigetto delle domande proposte dagli attori

All'esito del contraddittorio svolto ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c., il giudice rigettava le istanze istruttorie proposte dalle parti (e in particolare l'istanza di verifica proposta dalla convenuta, stante la mancanza dell'originale del documento oggetto della richiesta) e, ritenendo la causa matura per la decisione sulla base dei documenti ritualmente prodotti in giudizio, invitava le parti a precisare le conclusioni e tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Deve anzitutto disattendersi l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta.

Premesso che l'azione di nullità è imprescrittibile, non vi è dubbio che il danno di cui viene richiesto il risarcimento derivi da responsabilità contrattuale della banca, a prescindere dall'esistenza e validità del "contratto quadro" e dei successivi ordini di acquisto, stante il contatto sociale che è venuto comunque ad instaurarsi tra la banca e il cliente. Dunque, il relativo diritto soggiace al termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., che decorre dal momento in cui il danno, concretamente verificatosi, è divenuto conoscibile dal danneggiato (o è stato da questi effettivamente conosciuto) in uno col rapporto causale che lo avvince al fatto generatore (v. Cass., SS.UU., 27337/08).

Nel caso di specie, anche a voler ritenere che il danno è stato conosciuto (o si è reso conoscibile) dagli attori nel dicembre del 2001, quando è stato dichiarato il *default* dell'Argentina, e pur volendo negare efficacia interruttiva alla raccomandata interruttiva del 10.08.2005, non può non rilevarsi che la prescrizione è stata comunque interrotta ai sensi dell'art. 2943, co. 4, c.c. dalla costituzione in mora inviata dagli attori e ricevuta dalla banca convenuta in data 07.07.2011 (come ammesso, del resto, dalla stessa convenuta, la quale sostiene erroneamente che andrebbe applicato il termine quinquennale di prescrizione ex art. 2947 c.c.).

Ciò premesso, la domanda degli attori è fondata nel merito e merita dunque accoglimento, nei limiti di seguito spiegati.

In base all'art. 23 d.lgs. 58/98, la validità del "contratto quadro" e delle operazioni compiute in esecuzione dello stesso è subordinata alla sua stipulazione in forma scritta, che è onere della banca provare.

Nel caso di specie, gli attori hanno allegato all'atto di citazione la copia del contratto quadro che, a dire della banca (la quale ha messo a disposizione degli attori tale copia su loro richiesta, in data 21.11.2005), essi avrebbero sottoscritto il 31.12.1996, e hanno contestualmente disconosciuto la sua conformità all'originale e le sottoscrizioni su di esso apposte (sull'efficacia e ritualità di tale disconoscimento, v. Cass. 935/04 e Cass. 974/08).

A fronte di ciò, la banca aveva l'onere di produrre in giudizio l'originale, al fine di ottenerne la verifica, mentre si è limitata a chiedere ai sensi dell'art. 216 c.p.c. la verifica senza produrre l'originale della scrittura disconosciuta, con conseguente inammissibilità dell'istanza (v., da ultimo, Cass. 7267/2014) e inutilizzabilità della copia quale prova della stipulazione in forma scritta del contratto (v., *ex multis*, Cass. 11739/99).

La mancanza di prova circa l'esistenza di un contratto quadro stipulato in forma scritta determina, a norma dell'art. 23 d.lgs. 58/98, la nullità delle operazioni di acquisto poste in essere in esecuzione del suddetto contratto e oggetto delle doglianze degli attori (v. Trib. Venezia, 28 aprile 2008).

Ne consegue il diritto degli attori al risarcimento del danno, che consiste nell'importo pagato per l'acquisto dei titoli (non avendo la banca convenuta dato prova dell'asserita percezione di cedole da parte degli attori, né dell'attuale valore dei titoli), maggiorato degli interessi legali dalla domanda nonché, ai sensi dell'art. 1224 c.c., dell'eventuale differenza tra il tasso di rendimento medio dei titoli di stato di durata non superiore ai dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 cod. civ. (v., *ex multis*: Trib. Rimini, 31 dicembre 2008; Trib. Orvieto, 14 aprile 2013).

Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono determinate, tenuto conto del valore, della natura e complessità della controversia (nonché, nel caso di specie, della mancanza di una fase istruttoria in senso stretto), con riferimento alla tabella allegata al D.M. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da _____ nei confronti di _____ ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:

- dichiara la nullità dei contratti di acquisto di titoli argentini posti in essere dalla banca convenuta, per conto degli attori, in data 16.02.1999, 24.06.1999 e 17.12.1999;

- condanna _____ al risarcimento del danno in favore degli attori, liquidato in rivalutazione sino alla data di pubblicazione della presente sentenza e interessi (al saggio legale ovvero al miglior tasso previsto per i Buoni Ordinari del Tesoro annuali) sulle somme progressivamente rivalutate;
- condanna _____ a. alla rifusione in favore di _____ delle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi _____ oltre spese forfetarie _____ con distrazione in favore dell'avv. David Giuseppe Apolloni.

Terni, 17/11/2014

Il giudice
(*dott. Alessandro Nastri*)

IL CASO.it